


PUG ART. 5.9.2 - Interventi edilizi ammessi:

1 Gli interventi edilizi ammessi per gli **EDIFICI STORICO TESTIMONIALE** sono restauro e risanamento conservativo d)

5 Qualora lo stato di conservazione indichi stato conservativo "ammalorato" o "rudere" l'edificio può essere oggetto di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto d) del DPR 380/2001.

6 Nel recupero del patrimonio edilizio storico, ove ammesse le funzioni abitative, le unità abitative complessive (comprese le esistenti) ricavabili negli interventi sono pari ad una unità abitativa ogni 400 mc di VT.



RUE ART. 73.6

comma 3.
 a. Nelle **case rurali** dovranno essere conservati gli aspetti architettonici e i caratteri tipologici originali, comprensivi dei corpi scala, ancora presenti. E ammesso il riordino dei collegamenti orizzontali e la realizzazione di nuove aperture senza alterare l'unitarietà dei prospetti.
 b. Negli **edifici di servizio alla produzione agricola** (stalla/fienile, porcile/pollaio, casella, altro annesso agricolo) dovranno essere conservati gli aspetti architettonici e i caratteri tipologici originali comprensivi di pilastri e volte dei vani a stalla e di capriate in caso di fienili a doppio volume, se ancora presenti. Sono ammessi il riordino dei collegamenti verticali e orizzontali, adeguamenti delle altezze interne solo se in assenza di solai voltati, senza aumento del volume e delle altezze dell'edificio. E ammessa la realizzazione di nuove aperture senza alterare l'unitarietà dei prospetti. Deve essere prevista la conservazione delle parti di paramento murario realizzate con la tecnica della "gelosia" prevedendo, ove necessario, sistemi di rinforzo all'interno che mantengano la leggibilità originaria all'esterno.

comma 6.
 Per gli edifici di valore storico-testimoniale con stato conservativo di "rudere" o "ammalorato/deteriorato" non recuperabili tramite un intervento integrale di restauro e risanamento conservativo d), è ammesso il rinnovo delle strutture, tramite demolizione, con ripristino delle stesse, attraverso la loro ricostruzione, senza introdurre alterazioni o modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetrie.

Mapp. 21

VOLUME ABITAZIONE
 Sup=211 mq
 H= 9m
 VT= 211x9=1899 mc

UNITA' REALIZZABILI
 VT=1899 mc
 V unità= 400 mc
 N° unità= 1899/400=4.7 arrotondato **5 unità immobiliari**

Mapp. 21

VOLUME ABITAZIONE
 V. Piano terra 750 mc
 V. Piano primo 850 mc
 VT=1600 mc

UNITA' REALIZZABILI
 VT=1600 mc
 V unità= 400 mc
 N° unità= 1600/400= **4 unità immobiliari**

Mapp. 24

VOLUME ABITAZIONE
 V. Unità SX 1065 mc
 V. Unità dX 805 mc
 VT=1865 mc

UNITA' REALIZZABILI
 VT=1865 mc
 V unità= 400 mc
 N° unità= 1865/400=4,66 arrotondato **5 unità immobiliari**

Mapp. 22

VOLUME ABITAZIONE
 V. piano terra 300 mc
 V. piano primo 515 mc
 VT=815 mc

UNITA' REALIZZABILI
 VT=815 mc
 V unità= 400 mc
 N° unità= 815/400=2,04 arrotondato **2 unità immobiliari**

Mapp. 23

VOLUME ABITAZIONE
 Sup=79+79+88=246 mq
 H= 2.70, 2.90, 2.40 m
 VT= 653 mc

UNITA' REALIZZABILI
 VT=653 mc
 V unità= 400 mc
 N° unità= 653/400=1,63 arrotondato **2 unità immobiliari**

NOTA BENE: LE UNITA' ABITATIVE REALIZZABILI, DOVRANNO SEGUIRE IL NUMERO CONCESSO PER OGNI FABBRICATO, SENZA LA POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO DELLE UNITA' DA UN EDIFICIO ALL'ALTRO

RIEPILOGO UNITA' REALIZZABILI

- Mapp. 21 sub.2-3 >>> Unità realizzabili: 5
 - Mapp. 21 sub.1 >>> Unità realizzabili: 4
 - Mapp. 24 sub.2 >>> Unità realizzabili: 5
 - Mapp. 22 >>> Unità realizzabili: 2
 - Mapp. 23 sub.4 >>> Unità realizzabili: 2
- TOTALE UNITA' REALIZZABILI: 18 UNITA' ABITATIVE**